

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname

Modifica del 17 marzo 2000

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 27 gennaio 1997¹, del 16 febbraio 1998² e del 26 gennaio 1999³, sono dichiarate d'obbligatorietà generale⁴:

Art. 11a: Adeguamenti salariali

Art. 12a: Salari medi aziendali attuali

Art. 12b: Media aziendale - zone salariali

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a contare dal 1° gennaio 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 12a capoverso 1 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2000 e ha effetto sino al 31 dicembre 2000.

17 marzo 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2022

¹ FF 1997 I 1335

² FF 1998 813

³ FF 1999 842

⁴ Estratti del conferimento di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.